CAMERA DEI DEPUTATI N. 3601

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODA, MELANDRI, MONTECCHI

Modifica all'articolo 698 del codice di procedura penale, in materia di estradizione

Presentata il 20 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituto della estradizione per l'estero, secondo i nostri princìpi costituzionali che rifiutano la pena di morte e tutti i trattamenti contrari al senso di umanità, deve essere informato al rispetto e alla tutela dei diritti fondamentali della persona, prima di tutto il diritto alla vita anche per chi è ritenuto responsabile di gravi delitti.

Questi princìpi, nell'ordinamento processuale penale, sono attuati, nell'articolo 698 del codice di procedura penale, con la previsione che «se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal Ministero di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita».

Questa disposizione comporta la subordinazione della concessione del provvedimento di estradizione ad una duplice valutazione, rispettivamente dell'autorità giurisdizionale, sulla sussistenza delle garanzie formali di inapplicabilità e di ineseguibilità della pena di morte, e dell'autorità politica sulla affidabilità delle garanzie date.

Mentre, di regola, non sorgono problemi sul giudizio affidato all'autorità giudiziaria, la quale verifica la legittimità e la regolarità formale delle assicurazioni fornite dallo Stato richiedente, delicato e complesso è il giudizio politico di affidabilità – formale e soprattutto sostanziale – del rispetto delle garanzie offerte.

Quest'ultimo giudizio comporta, in particolare, l'acquisizione della certezza che nessun mutamento – di ordine politico o giuridico – interverrà nello Stato richiedente l'estradizione e, soprattutto, implica una valutazione, secondo l'ordinamento interno dello Stato estero, sulla efficacia vincolante per l'autorità giudiziaria estera delle decisioni assunte – in sede politica – dal Governo.

Il travagliato dibattito sulla domanda di estradizione del cittadino Pietro Venezia, imputato nello Stato di Florida degli Stati Uniti per un omicidio, per il quale, secondo la legge di quello Stato, può essere inflitta la pena di morte, ha rivelato tutta la estrema aleatorietà e opinabilità della «valutazione di affidabilità», cui, in ultima istanza, è subordinato l'esercizio del potere di concessione o di diniego della estradizione all'estero.

Sul caso «*Venezia*», alla valutazione positiva di affidabilità delle garanzie offerte, manifestata dalla Direzione generale del Ministero di grazia e giustizia (fatta propria dal Ministro che ha concesso l'estradizione), ha fatto immediatamente seguito un ampio dibattito alla Camera dei deputati il giorno 20 dicembre 1995, nel corso del quale i rappresentanti di tutti i gruppi politici hanno espresso o un motivato dissenso o fondate perplessità sul giudizio assunto a fondamento della decisione del Ministro.

Il caso ha dunque rivelato, con forza, che la garanzia del rispetto del diritto inviolabile alla vita, assunto come diritto primario e fondamentale del nostro ordinamento, non può essere affidato a valutazioni discrezionali e opinabili e comunque a strumenti (manifestazione altrui di volontà di ineseguibilità della pena) sui quali il nostro Stato non può esercitare alcun controllo.

L'assolutezza del principio di difesa del diritto alla vita richiede dunque un superamento dell'attuale nostra legislazione (e di conseguenza la denuncia e la rinegoziazione dei trattati bilaterali di estradizione e assistenza giudiziaria) con una radicale modifica del comma 2 dell'articolo 698 del codice di procedura penale.

Va in sostanza affermato il principio che il nostro Stato non potrà mai concedere l'estradizione del cittadino o dello straniero verso quegli Stati nei quali il fatto per il quale l'estradizione è domandata è prevista la pena di morte.

In tal senso provvede la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 698 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'estradizione non può essere concessa se per il fatto per il quale è domandata è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero richiedente ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3601
Lire 500